

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 389/2002

OGGETTO: Problematiche relative ad alcuni istituti del CCNL dei segretari comunali del 16/05/2001. Provvedimenti.

L'anno **duemiladue** addì **24** del mese di **settembre** alle ore **16.45** e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, sede dell'**Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

Presiede la seduta il **Presidente, Avv. Gianluca Susta**.

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Rodolfo Leone** e la **Dott.ssa Enrica Spicaglia**.

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

**DELIBERAZIONE N. 389
DEL 24 SETTEMBRE 2002**

Oggetto: Problematiche relative ad alcuni istituti del CCNL dei segretari comunali del 16/05/2001. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visti i numerosi quesiti pervenuti all'Agenzia nazionale e relativi al trattamento economico del Segretario comunale;

Vista la nota n. 18986 in data 10.09.2002 con cui i responsabili dei Servizi Albo Integrato e Patrimonio, contratti e forniture dell'Agenzia hanno enucleato alcune problematiche di particolare rilevanza al fine di dare modo al Consiglio Nazionale d'Amministrazione di fissare degli indirizzi univoci su alcuni istituti contrattuali oggetto di interpretazioni contrastanti;

Considerato che la maggior parte dei quesiti riguarda gli artt. 41, 42 e 43 del nuovo CCNL sottoscritto in data 16 maggio 2001 ed in particolare:

1) Articoli 41 e 43 del CCNL

- **Galleggiamento e segretari in posizione di disponibilità:** la problematica attiene al segretario comunale in disponibilità ed incaricato della reggenza o supplenza al quale, ai sensi dell'art. 41 comma 7 del CCNL, spetta la stessa retribuzione di posizione prevista per l'ente presso il quale presta servizio ove il relativo importo sia superiore a quello garantito ai sensi dell'art. 43. In particolare si chiede di chiarire se tale equiparazione debba intendersi comprensiva o meno del c.d. galleggiamento di cui all'art. 41 comma 5. Si premette che l'art. 43 assicura ai segretari in disponibilità la retribuzione di posizione determinata dal C.C.N.L. del 16/05/2001 in relazione alla tipologia dell'ente di ultima titolarità e non a quella eventualmente concessa dall'ente al fine di cui all'art. 41 comma 5 dello stesso contratto. Nel caso in cui, invece, il segretario in disponibilità sia incaricato della supplenza o reggenza allo stesso spetta la retribuzione di posizione prevista per l'ente presso il quale assume servizio, intendendosi la stessa riferita anche all'eventuale galleggiamento in presenza dei presupposti di cui all'art.

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

41 comma 5 e previo esame delle risorse disponibili e del rispetto della capacità di spesa. Al pagamento dell'eventuale differenza risultante dall'applicazione dell'art. 41 comma 5 provvede direttamente l'ente locale in cui il segretario in disponibilità incaricato della reggenza o supplenza presta servizio.

Decorrenza galleggiamento: Ai sensi del comma 5 dell'art. 41 del CCNL gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, assicurano che la stessa non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.

Si può ritenere che la "ratio" dell'istituto sia quella di evitare sperequazioni tra il trattamento economico del segretario e quello della dirigenza e quindi la decorrenza non può che essere quella in cui realmente, caso per caso, periodo per periodo, si registra la necessità della parificazione per cui eventualmente anche sin dal 1 gennaio 1998 ai sensi dell'art. 2 comma 1 del CCNL.

Rapporto retribuzione di posizione del segretario con gli sviluppi della retribuzione di posizione dei dirigenti dell'Ente locale.

Considerato che:

- gli enti, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, stipulato il 16 Maggio 2001, devono assicurare, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa."
- in diversi enti si è reso necessario procedere alla "parificazione" o "galleggiamento" della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali per adeguarla a quella dei dirigenti;
- con l'art. 1, comma 3, lett. e) del CCNL 12.2.2002 dell'area della dirigenza Regioni-AA.LL., è stata prevista la riduzione della retribuzione di posizione in godimento da parte dei dirigenti di euro 3.356,97 (L. 6.500.000) trasponendo tale valore nello stipendio tabellare;

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

- detta riduzione non va applicata ai segretari comunali e provinciali in quanto:
- a) si riverbererebbe negativamente sul trattamento economico dei segretari che non hanno tratto benefici dal CCNL dei dirigenti;
 - b) per i dirigenti non si tratta di un'operazione di riduzione, ma di trasposizione ed incorporazione di parte della retribuzione di posizione nel trattamento economico tabellare;
 - c) che la struttura retributiva dei dirigenti e dei segretari, pur essendo simile, risente dei diversi momenti di stipulazione degli accordi, con la conseguenza che per i segretari la questione dovrà essere risolta, con le stesse modalità previste per i dirigenti (elevazione del trattamento tabellare e riduzione della retribuzione di posizione), in sede di contrattazione integrativa;
 - d) in caso contrario si verificherebbe una reformatio in peius non consentita dall'ordinamento.

Incrementi della retribuzione di posizione del dirigente per incarichi aggiuntivi conferiti discrezionalmente ad interim per periodi limitati: Si ritiene che anche in questo caso l'equiparazione debba avvenire tenendo conto di tali incrementi in quanto diversamente l'incarico ad interim potrebbe portare ad una elusione del dettato contrattuale nel momento in cui lo stesso venisse prorogato continuativamente. E' chiaro che alla fine dell'incarico ad interim del dirigente anche la retribuzione di posizione del segretario deve essere correlativamente ridotta.

2) Articolo 42

- **Decorrenza:** la retribuzione di risultato, prevista dall'art. 42 del CCNL 1998/2001, si ritiene debba essere erogata dal 1998 a condizione che sussistano, da quella data, i requisiti richiesti e, precisamente, la fissazione, a suo tempo, di obiettivi che sono stati realizzati e la valutazione dei risultati conseguiti attuata attraverso meccanismi e strumenti di monitoraggio.
- **Esatta delimitazione del concetto di "obiettivi assegnati"** al quale si fa riferimento nell'articolo 42 del CCNL per agganciare la retribuzione di risultato.

A tal proposito, si deve precisare che il segretario può svolgere sia "funzioni gestionali" che funzioni tipiche. In assenza delle prime, gli unici "obiettivi", a cui fare riferimento per l'attribuzione al segretario della retribuzione di risultato, sono quelli connessi alle "funzioni" individuate dall'art. 97 T.U.E.L. n. 267/2000.

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

In altri termini, l'importo di questa voce retributiva va determinato dal Sindaco o dal Presidente della Provincia tenendo conto dei seguenti criteri connessi con la qualifica: collaborazione ed assistenza al capo dell'Amministrazione, alla Giunta, al Consiglio, alle Commissioni consiliari, partecipazione alle sedute di Giunta e di Consiglio, collaborazione con la Conferenza dei Capigruppo, capacità di coordinamento delle attività dell'ente e di coinvolgimento della Dirigenza, incarichi particolari aggiuntivi affidati al segretario dallo statuto o dagli amministratori, capacità di gestione delle risorse umane nell'ambito dei poteri di coordinamento.

- **Retribuzione di risultato e segretari in disponibilità:** Un dato certo ed incontestabile è che l'Agenzia non può riconoscere ai segretari in disponibilità la retribuzione di risultato in quanto ai sensi dell'art. 42 del CCNL la stessa, correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, può essere riconosciuta solo dagli enti locali in seguito alla valutazione dei risultati conseguiti. Comunque resta inteso che gli Enti Locali possono corrispondere ai segretari in disponibilità incaricati di reggenza o supplenza, per la durata dell'incarico questa voce retributiva, senza oneri a carico dell'Agenzia e senza possibilità di rimborso.

- **Gli elementi del monte salari di cui all'art. 42:** si rileva che la retribuzione di risultato non può essere superiore al 10% del monte salari, il quale si calcola sulle seguenti voci retributive, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, 39 e 41:
 - Stipendio tabellare;
 - Indennità integrativa speciale;
 - Retribuzione individuale di anzianità (ove spettante);
 - Retribuzione di posizione;
 - Maturato economico (ove spettante);
 - Assegno ad personam (ove spettante);
 - Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate (ove spettante).In tali voci non sono ricompresi i diritti di segreteria, i quali, per il loro carattere eventuale, sfuggono al concetto di monte salari, né l'Indennità di Direttore Generale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

1. di prendere atto degli orientamenti analiticamente esplicitati in premessa al fine di assicurare degli indirizzi univoci su alcuni istituti contrattuali oggetto di interpretazioni discordanti;
2. di incaricare il Direttore Generale dell'esecuzione della presente deliberazione.